

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 26529 Anno 2020**

**Presidente: IZZO FAUSTO**

**Relatore: MARINI LUIGI**

**Data Udiienza: 24/06/2020**

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

nel procedimento a carico di:

██████████ nato il ██████████

avverso la sentenza del 28/06/2018 del TRIBUNALE di CREMONA

udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI MARINI;

lette/sentite le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

udito il difensore

## RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia propone ricorso nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale di Cremona in data 14 dicembre 2018, con la quale, ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., è stata applicata al sig. [REDACTED] la pena di otto mesi di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato previsto dall'art.2, co.3 del D.Lvo n. 74 del 2000, commesso con modello unico PF2013 in relazione all'anno di imposta 2012.

A parere del ricorrente, la sentenza è stata emessa in violazione dell'art.13 bis della medesima legge, in quanto difetta del tutto la prova del pagamento del debito tributario, circostanza che rappresenta il presupposto indispensabile per accedere al rito alternativo e sul quale non è stata effettuata alcuna verifica da parte del pubblico ministero e del giudice. Sussisterebbe, dunque, applicazione di pena illegale, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art.448, co.2 cod.proc.pen.

Con conclusioni rese il 27 febbraio 2020, la Procura Generale in sede ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. A tal proposito il Procuratore Generale richiama la sentenza di questa Sezione n.48029 del 22 ottobre 2019, in cui si afferma che l'art.13 della medesima legge prevede che il pagamento del debito tributario costituisca causa di non punibilità del reato previsto dal contestato art.2, co.3, con la conseguenza che, atteso l'*incipit* del primo comma dell'art.13 bis ("Fuori dei casi di non punibilità"), che palesemente rinvia al precedente art.13, la medesima condotta riparatoria non può rappresentare condizione per l'ammissione all'applicazione della pena consentita dal comma secondo della medesima disposizione.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Il ricorrente opera un richiamo alla disposizione del secondo comma dell'art.13bis della legge del 2000, la quale espressamente ammette alla procedura ex art.444 cod.proc.pen. solo la parte che abbia adempiuto agli obblighi tributari previsti dal comma precedente o, comunque, estinto il debito verso l'Erario mediante ravvedimento operoso. Tale disposizione, introdotta con l'art.12 del D.Lvo 24 settembre 2015, n.158, non lascia dubbi circa la volontà del legislatore di precludere l'applicazione della pena ex art.444 cod.proc.pen. al contribuente che non abbia provveduto a estinguere il debito tributario.

Le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte non appaiono condivisibili nella parte in cui fanno discendere dalla citata sentenza 48029 del 2019 conseguenze ulteriori rispetto al tema da essa affrontato, che, tra l'altro, non poteva porsi il problema di coordinare gli artt.13 e 13 bis del D.lgs. n.74 del 2000 con riguardo alla fattispecie oggi in esame (reato ex art.2 del D.Lgs. n.74 del 2000), in quanto il richiamo agli art. 2 e 3 di tale legge è stato inserito nell'art.13bis dal d.l. 26 ottobre 2019, n.124, successivo alla sentenza di merito esaminata dalla Corte con la sentenza sopra citata.

Questa Corte rileva che una lettura coordinata delle due disposizioni conduce a considerare che l'integrale adempimento tributario viene disciplinato dall'art.13, citato, quale condizione di non punibilità e dal successivo art.13bis quale circostanza attenuante (comma primo) e quale presupposto per l'ammissione alla procedura di applicazione della pena ex art.444 cod.proc.pen. (comma secondo).

Per i reati previsti dall'art.13, co.2 del D.Lvo n.74 del 2000, che ricomprendono l'illecita utilizzazione di fatture come disciplinata dal precedente art.2, co.3, il pagamento integrale del tributo costituisce causa di non punibilità qualora la condotta riparatoria sia realizzata:

- a) Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, e sempre che:



- b) L'autore del reato non abbia ancora notizia formale di accessi, ispezioni, verifiche o di altri accertamenti amministrativi o penali.

Il successivo art.13bis, precede al primo comma che, fuori dai casi di non punibilità, l'integrale pagamento (compresa l'estinzione del debito e delle sanzioni a seguito di conciliazione oppure adesione all'accertamento) che avvenga anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha come conseguenza sul piano sostanziale la diminuzione della pena e l'eliminazione delle pene accessorie.

A sua volta, il comma successivo del medesimo art.13bis prevede che: nei medesimi casi dell'art. 13 bis, co.1, nonché nel caso di ravvedimento operoso, e sempre al di fuori delle cause di non punibilità, l'imputato possa ottenere l'applicazione della pena ex art.444 cod.proc.pen. La disposizione è inequivoca nell'affermare che in assenza di estinzione del debito tributario nelle forme di legge le parti non possono richiedere il patteggiamento.

In sintesi, dunque, il pagamento integrale del debito, nelle sue forme diverse, comporta:

- La non punibilità del reato, quando effettuato nei limiti temporali previsti dal 13, co.2, e sempre che l'autore non abbia notizia di accertamenti;
- la riduzione della pena e l'esclusione delle pene accessorie, quando effettuato prima dell'apertura del dibattimento;
- la possibilità di richiedere applicazione di pena ex art.444 cod.proc.pen. nei casi in cui sono stati superati scaduti i limiti di tempo e di conoscenza che avrebbero reso possibile l'estinzione del reato,

Una conferma di tale lettura delle disposizioni di legge citate si rinviene nell'art.13, co.3, il quale dispone che l'apertura del dibattimento può essere rinviata dal giudice allorché il debito tributario sia stato riconosciuto dall'imputato e già rateizzato, di tal che il rimborso del debito è in corso ma non ancora perfezionato. Tale possibilità opera anche "ai fini dell'applicabilità dell'art.13 bis": si tratta di richiamo che include indubbiamente il secondo comma di tale disposizione. In sostanza, il rinvio serve a consentire all'imputato che sta usufruendo della rateizzazione del debito di poter godere della riduzione di pena e della facoltà di patteggiare.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene inequivoco che l'espressione "fatte salve le ipotesi di cui all'art.13, commi 1 e 2", che chiude il secondo comma dell'art.13bis, vada letta nel senso che la sentenza ex art.444 cod.proc.pen. può essere emessa allorché l'estinzione del debito sia avvenuta con tempi e modalità che non consentono la più radicale e favorevole dichiarazione di non punibilità del fatto ai sensi dell'art.13.

La conclusione cui deve giungersi è che il Tribunale di Cremona avrebbe potuto ammettere le parti all'applicazione di pena concordata ex art.444 cod.proc.pen. solo soltanto avere effettuato la verifica positiva dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari. Come correttamente osservato dal ricorrente, la sentenza impugnata non reca traccia di tale verifica e la motivazione omette del tutto di affrontare il punto. Ne consegue che la decisione risulta viziata e gli atti vanno restituiti al giudice di merito perché proceda in conformità alle disposizioni di legge sopra ricordate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2020.

Il Consigliere estensore

Luigi Marini



Il Presidente

Fausto Izzo

